

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 marzo 2024, in Milano

Tra

La Società **Fastweb S.p.A.** nelle persone di Serena Pavanello, Valentina Zito ed Elisabetta Romani, e la Società **Fastweb Air S.r.l.** nella persona di Serena Pavanello, con l'assistenza di **Assolombarda** nella persona di Massimiliano Traversa

E

la **SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL - UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali**, nelle persone di Natascia Treossi, Daniele Bonanno, Giulio Neri, Roberto Coccè, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU che sottoscrivono

Premesso che

- L'articolo 4 della Legge 300/1970 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che " **Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali**"
- Il provvedimento dell'08 aprile 2010 del Garante della Privacy consente l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle prescrizione dello stesso **Garante per la tutela delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale.**
- Il Gruppo Fastweb ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di sostituire le precedenti previsioni in materia di videosorveglianza sia perché non più in linea con la vigente normativa e con le nuove e più ampie esigenze aziendali, sia perché non più in linea con gli assetti logistici del Gruppo in considerazione delle modifiche strutturali di alcune sedi aziendali e del trasferimento in sedi nuove in diversi territori.
- Le Società hanno rappresentato alle OO.SS l'esigenza e la necessità di aggiornare i sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso per le aree interne e perimetrali di tutte le sedi del Gruppo (Aci Castello, Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Milano Caracciolo, Milano NEXXT, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma Sturzo, Sesto Fiorentino, Torino, Milano Via Bernina e Roma Via Genova, di seguito le "Sedi") per **finalità di tutela del patrimonio aziendale, per la salvaguardia della sicurezza del lavoro e, soprattutto, per proteggere tutto il personale operante all'interno delle Sedi da azioni e/o comportamenti illeciti.**
- Pertanto tale impianto di videosorveglianza non è finalizzato al controllo a distanza sull'attività svolta dai dipendenti delle Società, non è utilizzato per fini valutativi della performance individuale e/o per fini disciplinari (con esclusione di fatti contestati a seguito di reato) ma è destinato a fini di sicurezza e di tutela delle persone e del patrimonio aziendale.
- Le società Fastweb e Fastweb AIR nel corso di diversi incontri hanno illustrato alle RSU le planimetrie delle sedi Fastweb e Fastweb AIR e la documentazione relativa alle telecamere installate. Successivamente all'installazione delle telecamere le Società hanno nuovamente incontrato le RSU e, nel corso di diversi sopralluoghi, hanno verificato le inquadrature di tutte le telecamere e, laddove necessario, hanno predisposto il mascheramento tramite configurazione software di alcune aree di ripresa.
- Le OO.SS hanno condiviso le finalità sopra specificate e la necessità di salvaguardare la sicurezza del personale di entrambe le società e dei beni aziendali.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le aree sottoposte a videosorveglianza sono e saranno esclusivamente quelle indicate nelle planimetrie allegata al presente verbale e già condivise con le RSU, in particolare:

a) Aci Castello

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 10 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 1);
- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 1).

b) Bari

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 24 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 2);
- n. 5 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 2).

c) Bologna

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 3);
- n. 2 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 3).

d) Cagliari

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 6 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 4);
- n. 6 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 4).

e) Genova

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 1 telecamera a circuito chiuso per le aree interne, posizionata come indicato nell'Allegato 5);
- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 5).

f) Milano Caracciolo

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 57 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 6);
- n. 12 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 6).

02

5
177

MS
MS
TV²
D
d
S
12
P

JP

de

m

ll

SL

max
fere

g) Milano NEXXT

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 135 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 7);
- n. 48 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 7).

h) Napoli

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 8);
- n. 0 telecamere esterne.

i) Padova

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 2 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 9);
- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 9).

j) Palermo

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 1 telecamera a circuito chiuso per le aree interne, posizionata come indicato nell'Allegato 10);
- n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 10).

k) Perugia

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 5 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 11);
- n. 6 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 11).

l) Roma Sturzo

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- n. 10 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 12);
- n. 1 telecamera a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionata come indicato nell'Allegato 12).

02

VR

MS

TV

3

SR

SP

SP

W

RL

SE

JM

m) Sesto Fiorentino

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- . n. 1 telecamera a circuito chiuso per le aree interne, posizionata come indicato nell'Allegato 13);
- . n. 3 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 13).

n) Torino

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- . n. 10 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 14);
- . n. 0 telecamere esterne.

o) Milano Via Bernina

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- . n. 30 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 15);
- . n. 2 telecamere a circuito chiuso per le aree perimetrali esterne in prossimità degli accessi e delle uscite esterni per persone e veicoli, posizionate come indicato nell'Allegato 15).

p) Roma Via Genova

L'impianto di videosorveglianza è costituito da:

- . n. 2 telecamere a circuito chiuso per le aree interne, posizionate come indicato nell'Allegato 16);
- . n. 0 telecamere esterne.

3. Tutte le telecamere, sia interne, sia esterne, **non sono motorizzate né brandeggiabili**, quindi non possono ruotare e sono fisse. La loro funzionalità è solo quella di sottoporre a videosorveglianza le aree sopra identificate e **garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei beni aziendali**, pertanto riprendono e riprenderanno solo le aree sopra specificate e identificate nelle planimetrie allegate al presente Accordo.
4. Le immagini riprese dalle telecamere sono registrate e sono viste in diretta dal solo Personale esterno di Sicurezza. Le registrazioni sono e saranno conservate per un periodo di tempo pari a **3 giorni**, così come previsto dalla vigente normativa. Alle registrazioni può e potrà accedervi solo **personale esterno di Sicurezza autorizzato e nominato, il Responsabile della Security e il suo team**.
5. Fatte salve eventuali **indagini investigative e/o richieste, entrambe avanzate dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza**, nel caso in cui si verifichi la necessità, da parte delle Società Fastweb e Fastweb AIR, di visionare le registrazioni, per le sole finalità di cui al presente Accordo, le Società informeranno prima le RSU della sede interessata (in assenza di RSU le OO.SS nazionali). La RSU interessata individuerà una persona incaricata ad assistere alla visione della registrazione. Nel caso in cui la suddetta RSU non fosse in grado di individuare alcuna persona, le Società procederanno ugualmente alla visione della registrazione.
6. In ogni caso le immagini **non sono e non saranno in alcun modo diffuse all'esterno** (fatta eccezione per il Personale esterno di sicurezza), tranne che per la citata necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente.
7. Le immagini registrate vengono e verranno **cancellate automaticamente mediante sistema di sovra scrittura automatica**.
8. Il sistema di videosorveglianza utilizzato non è dotato di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate o con altri dati biometrici.

9. Eventuali modifiche all'impianto di videosorveglianza, e/o eventuali modifiche delle aree sottoposte a videosorveglianza continuerà ad essere condivisa con le RSU prima della installazione di ulteriori telecamere o di sostituzione delle attuali telecamere (a eccezione della sostituzione di telecamere guaste), al fine di integrare il presente Accordo.
10. Le immagini e le registrazioni acquisite a mezzo dell'impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, non saranno utilizzate per fini valutativi della performance individuale e/o per fini disciplinari (con esclusione di fatti contestati a seguito di reato) nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 della Legge 300/1970.
11. Le Società si rendono disponibili a organizzare ulteriori sopralluoghi finalizzati alla verifica delle inquadrature dell'impianto di videosorveglianza laddove richiesto dalle RSU.
12. Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano tutte le prescrizioni dettate dal Garante della Privacy, dal GDPR e dalle disposizioni normative in materia di Tutela della Privacy tempo per tempo vigenti.


Il presente Accordo non si applica ai negozi monobrand Fastweb per i quali è vigente specifico accordo sottoscritto in data 01 marzo 2018, che si allega al presente.

Le Parti si danno atto, con la sottoscrizione del presente Accordo, di aver esperito e concluso positivamente la procedura sindacale prevista dall'articolo 4 della Legge 300/1970 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Società Fastweb S.p.A.


p. la Società Fastweb Air S.r.l.


p. Assolombarda


p. la SLC CGIL


p. la FISTEL CISL


p. la UILCOM UIL


p. la UGL Telecomunicazioni


p. il Coordinamento Nazionale delle RSU



